



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.144**

#### OGGETTO:

**"Organizzazione della 39° edizione del Carnevale Santenese 2017. Approvazione dell'iniziativa ed erogazione contributi all'Associazione La Combriccola e Pro Loco Santenese".**

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Si
2. GHIO Roberto	Vice Sindaco	Si
3. ROMANO Paolo	Assessore	Si
4. POLLONE Lidia	Assessore	Si
5. MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	Si
6. OLLINO Dinamaria	Assessore	Si
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale **Avv. Guglielmo LO PRESTI**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "**Organizzazione della 39° edizione del Carnevale Santenese 2017. Approvazione dell'iniziativa ed erogazione contributi all'Associazione La Combriccola e Pro Loco Santenese**".

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale, l'Associazione La Combriccola di Santena e la Pro Loco Santenese hanno concordato il programma delle manifestazioni e delle iniziative in occasione del tradizionale appuntamento del Carnevale che avrà luogo il sabato 25 febbraio 2017 presso i locali dell'oratorio e il giorno 4 marzo 2017 con la sfilata di carri e maschere lungo le strade del paese.

La manifestazione prevede una serie di iniziative che coinvolgono sia gli adulti che i bambini, il programma dettagliato verrà diffuso alla cittadinanza mediante la distribuzione di appositi volantini informativi.

Per l'organizzazione del Carnevale, nonostante l'impiego dei volontari dell'Associazione La Combriccola e della Pro Loco Santena, occorre stanziare delle risorse economiche per supportarne le spese organizzative. L'amministrazione ha pertanto ritenuto necessario e opportuno erogare anche quest'anno un contributo economico alle Associazioni sopra menzionate che organizzano l'evento così ripartito:

- € 2.300,00 all'Associazione "La Combriccola". L'erogazione economica è finalizzata al parziale rimborso delle spese necessarie per l'allestimento, assicurazione e collaudi di sicurezza dei carri santenesi e per contribuire ai costi di trasferimento dei carri allegorici provenienti da altri comuni della zona. Tale coinvolgimento, positivamente avviato nell'anno 2013 dall'Assessorato alla cultura, ha contribuito al buon esito dell'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, sia come programma complessivo della manifestazione, sia come partecipazione attiva di soggetti organizzatori e infine di affluenza di spettatori provenienti anche da altri comuni;
- € 350,00 all'Associazione "Pro Loco Santena" finalizzato esclusivamente al pagamento della SIAE per i brani utilizzati durante la sfilata dei carri e durante la festa di carnevale che si svolgerà presso l'oratorio;

Accertato che le Associazioni beneficiarie risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 12.12.2005 (ed. 2 Rev. 2 – Rg/008/Cult);

In particolare il Capo III del predetto regolamento stabilisce i criteri e le modalità con le quali è possibile da parte degli organismi associativi chiedere ed ottenere contributi comunali;

L'art. 15 del su indicato regolamento, che assegna tali competenze alla Giunta, dispone che l'erogazione di contributi debba avere luogo in ragione della ricaduta sociale dell'attività svolta dalle Associazioni, intesa come: *"il vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da Associazioni, Enti o privati"*.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

L'attività svolta dalle associazioni è conforme ai fini istituzionali del Comune e nell'interesse della collettività locale anche alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera 15 aprile 201 n. 46/2011/SRCPIE/PAR;

Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che rendono legittima l'assegnazione dei contributi in quanto tali enti associativi operano senza fini di lucro per:

- favorire le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenese;
- coinvolgere i ragazzi e i giovani in attività ricreative e di coesione sociale;
- contribuire alla conservazione delle tradizioni locali;

Verificati dunque:

- i costi dell'iniziativa e l'ammissibilità dell'intervento economico;
- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Ribadito che è intenzione assegnare i contributi sulla base di metodologie e criteri precisi, in grado di assicurare maggiore trasparenza e un più efficiente impiego delle risorse pubbliche privilegiando i soggetti che svolgono attività di ampia ricaduta sociale per la comunità locale;

Dato atto che: la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa “.*

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”.*

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell' erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

*“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge*



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

*Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*

*Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*

*In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".*

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo: *"la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti".*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

**Con voti unanimi espressi in forma palese;**

### **DELIBERA**

quanto segue:

1. Di approvare la realizzazione dell'iniziativa in oggetto relativa al carnevale santenese 2017 così come evidenziato in premessa;



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

2. Di autorizzare l'erogazione un contributo economico all'Associazione "La Combriccola" - con sede in Santena Via Vespucci n. 16, Partita Iva 90023470017 - nella persona del Presidente pro tempore/Legale rappresentante - Sig. La Verde Maurizio - la somma di € 2.300,00 a carico del codice di bilancio 05.02.1.03 Cap. 1512 denominato "*Manifestazioni, eventi ed iniziative a favore della popolazione*" del Bilancio finanziario 2016/2018;
3. Di autorizzare l'erogazione un contributo economico all'Associazione "Pro Loco" di Santena, con sede in Vicolo San Lorenzo n. 23, P. Iva 90023470017, nella persona del Presidente pro tempore/Legale - Sig. Barrile Salvatore - rappresentante la somma di € 350,00 a carico del codice di bilancio 05.02.1.03 Cap. 1512 denominato "*Manifestazioni, eventi ed iniziative a favore della popolazione*" del Bilancio finanziario 2016/2018;
4. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
5. Di dare atto che le Associazioni dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa .
6. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. N. 600/1973.
7. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo Lo Presti;
8. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento: Catia Campaci (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: BALDI Ugo

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma